



COMUNE DI AYAS

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

**Approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 01.09.2006;
Integrato con deliberazione consiliare n. 48 dell'11.10.2012;
Modificato con deliberazione consiliare n. __ del 27.02.2020.**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Responsabilità
- Art. 3 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

- Art. 5 Ammissione nella struttura cimiteriale

CAPO II FERETRO

- Art. 6 Caratteristiche del feretro
- Art. 7 Chiusura del feretro

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 8 Inumazioni
- Art. 9 Tumulazioni
- Art.10 Tumulazione provvisoria
- Art.11 Lapidi funerarie
- Art.12 Ornamenti funebri

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art.13 Esumazioni ordinarie
- Art.14 Esumazioni straordinarie
- Art.15 Estumulazioni ordinarie

- Art.16 Estumulazioni straordinarie
- Art.17 Oggetti da recuperare
- Art.18 Ossario comune
- Art.19 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

CAPO V SEPOLTURE PRIVATE

- Art.20 Tombe di famiglia

CAPO VI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art.21 Cremazione
- Art.22 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
- Art.23 Urna cineraria
- Art.24 Volontà sulla destinazione delle ceneri
- Art.25 Conservazione delle ceneri
- Art.26 Dispersione delle ceneri
- Art.27 Cinerario comune

CAPO VII CONCESSIONI

- Art.28 Provvedimento di concessione
- Art.29 Estinzione di concessione cimiteriale
- Art.30 Manutenzione delle sepolture

CAPO VIII DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.31 Trasporti funebri
- Art.32 Deposito d'osservazione ed obitorio
- Art.33 Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
- Art.34 Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art.35 Norme di comportamento

CAPO IX AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

- Art.36 Deroga delle distanze

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art.37 Sanzioni

Art.38 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Art. 39 Norme finali

Art.40 Informazione ai cittadini

Art.41 Entrata in vigore

GLOSSARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti negli uffici comunali di polizia mortuaria del Comune di AYAS:
 - l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali, ben visibili al pubblico;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.Presso il cimitero è tenuto in modo ben visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

Articolo 5 Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Ayas;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
 - d) ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
2. L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:
 - a) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
 - b) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;
 - c) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno dieci anni;
 - d) i cittadini onorari di Ayas;
3. L'ufficiale dello stato civile, in via eccezionale e per giustificati motivi, può autorizzare il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone in deroga ai commi precedenti.
4. ¹

CAPO II FERETRO

Articolo 6 Caratteristiche del feretro

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in

¹ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del 27.02.2020

cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/97 e 97/02.

3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Articolo 7 Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 8 Inumazioni

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie per un periodo minimo di 15 anni. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione non rinnovabile.
3. Nel cimitero di Champoluc sono individuati, nei limiti delle aree disponibili, spazi o zone destinate a inumazioni private individuali, familiari o per collettività concedibili per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
4. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

Articolo 9 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione in cellette ossario sono oggetto di concessione *quindicennale*. Il periodo massimo di permanenza delle ossa dei cadaveri negli ossari dei cimiteri di Antagnod e di Champoluc, dopo il disseppellimento dal campo comune, è di anni 15 (quindici). Detto periodo potrà essere accorciato in relazione alle esigenze di rotazione negli ossari. Al termine della permanenza negli ossari le ossa verranno riposte nella cripta cimiteriale.
3. Le sepolture a tumulazione in cinerario sono oggetto di concessione per un periodo minimo di 15 anni e massimo di 30. Dopodichè il contenitore delle ceneri verrà immesso nella cripta cimiteriale.
*omissis*²
4. Le sepolture in tombe private sono costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R..
6. E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro.

Articolo 10 Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

Articolo 11 Lapidi funerarie

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto.
3. La celletta ossario o la nicchia cineraria verranno consegnati al concessionario completi di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.

² Periodi abrogati con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del 27.02.2020

4. E' consentita l'applicazione di un porta fotografia sul lato superiore destro e di un portafiori sul lato inferiore sinistro rispetto a chi guarda.
5. Nel campo comune potranno essere collocate, esclusivamente sulla tomba, lapidi o cippi con un eventuale bordo in pietra o in legno senza lastre di copertura totale della tomba medesima, e con divieto di piantare arbusti o piante di grandi dimensioni o che non abbiano caratteristiche ornamentali. Il Sindaco è incaricato di stabilire con propria ordinanza i particolari tecnici di questa prescrizione.

Articolo 12 Ornamenti funebri

1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero, quali portafiori.

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 13 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo quindici anni dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno quando vi è la necessità di consentire nuove sepolture o per lavori al cimitero.
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni.¹ In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.

4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Articolo 14 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 15 anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare in tutto l'arco dell'anno.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Articolo 15 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede alla cremazione, salvo diverse disposizioni dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 16 Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno.
2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Articolo 17

Oggetti da recuperare

1. E' possibile, previa richiesta al responsabile del servizio di custodia recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso il Municipio da parte del responsabile del servizio di custodia, che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
6. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 18

Ossario comune

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Articolo 19

Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni

ed estumulazioni”; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 254/2003.

CAPO V SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 20 Tombe di famiglia

1. Il Comune può concedere a titolo oneroso a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell’autorizzazione, nonché le prescrizioni tecniche poste dalla normativa vigente in materia. La durata della concessione non dovrà superare i 99 anni, salvo rinnovo.
2. La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere autorizzata dal Sindaco.
3. E’ consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli. Così pure è consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad esempio l’erede testamentario) nei confronti del concessionario.

CAPO VI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 21 Cremazione

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell’impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 22 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

1. L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiaria dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001. In particolare vengono richiamate le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1° punto 3) della L.130/2001 in merito alla mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto per quanto attiene la cremazione.

2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 23

Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria.

Articolo 24

Volontà sulla destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.r. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Articolo 25

Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 24 del presente regolamento.

2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Articolo 26 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
 - b) in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
 - c) in natura, purchè ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - d) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
 - e) in aree private, purchè all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 24 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. La dispersione in aree private non può dare luogo a d attività aventi fini di lucro.
5. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Articolo 27 Cinerario comune

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 24 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

CAPO VII CONCESSIONI

Articolo 28 Provvedimento di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) il concessionario;
 - d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 29 Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 30 Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VIII DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31 Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate,

anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio o in sua mancanza del Sindaco. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio o in sua mancanza dal Sindaco.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 23.

Articolo 32

Deposito d'osservazione ed obitorio

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero di Champoluc per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 33

Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta le seguenti operazioni cimiteriali:
 - a) esumazione straordinaria;
 - b) estumulazione straordinaria;
 - c) risanamento tombe;

Articolo 34
Accesso nel cimitero delle imprese incaricate
dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per la collocazione di lapidi e per l'apposizione di epigrafi non occorre alcuna autorizzazione comunale. Per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su tombe di famiglia, gli interessati dovranno rispettare le vigenti disposizioni edilizie comunali.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 35
Norme di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
2. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO IX
AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Articolo 36
Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37
Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni (attualmente da 25 a 500 Euro).

Articolo 38
Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Articolo 39
Norme finali

1. Per l'inumazione nel campo comune si dovrà rispettare una rigorosa turnazione nel disseppellimento delle ossa per realizzare la nuova fossa. Secondo le necessità verranno disseppellite (dopo trascorso il periodo minimo di 15 anni) le ossa del cadavere che risulta essere stato seppellito in tempo più remoto e così di seguito.
2. Presso gli uffici comunali sarà tenuta una mappa aggiornata delle inumazioni nel campo comune. Il necroforo comunicherà all'Ufficio Tecnico le modificazioni conseguenti alle nuove inumazioni.
3. Per quanto riguarda specificatamente il cimitero di Antagnod si stabilisce che nella fascia centrale per il tratto che si diparte - dalla piazza della Chiesa Parrocchiale al Museo di arte sacra - non dovranno più essere effettuate inumazioni al fine di consentire la realizzazione della via di accesso al museo di arte sacra. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà disporre il disseppellimento dei resti mortali lungo detta direttrice con inumazione degli stessi in altra parte del cimitero qualora non siano ancora trascorsi 15 anni di inumazione.

Articolo 40
Informazione ai cittadini

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito Internet del Comune. Il presente regolamento è a disposizione del pubblico per la consultazione presso l'ufficio Segreteria del Comune.

Art. 41
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati la deliberazione del Consiglio comunale n. 210 in data 30.11.1989 avente ad oggetto "Regolamentazione cimiteri" vistata dalla CO.RE.CO il 5.3.1990 n. 32873 ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Glossario

- **Cadavere**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Camera mortuaria**: il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- **Celletta ossario**: il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- **Cinerario comune**: il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- **Concessionario**: il titolare della concessione.
- **Concessione cimiteriale**: la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- **Cremazione**: la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- **Deposito di osservazione**: il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- **Estumulazione**: il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- **Esumazione**: il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- **Inumazione**: il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- **Loculo**: il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- **Nicchia cineraria**: il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- **Obitorio**: il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- **Ossario comune**: il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- **Resto mortale**: il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.
- **Sala per autopsie**: il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltreché delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.
- **Salma**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Tomba di famiglia**: la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.
- **Tumulazione**: il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.